

Le direzioni generali attività sindacali (DGAS) del Ministero del lavoro, svolgono funzioni di uffici attività sindacali regionali per la regione Lazio. Ciò significa che svolgono direttamente per la provincia di Roma le funzioni sindacali devolute allo UASR in ambito di ciascuna regione.

Nello stesso tempo coordinano le attività sindacali degli UASP delle province della regione Lazio, con l'idea di coordinamento regionale. Attraverso i sottonuclei nazionali siti presso gli UASR delle regioni del settore nazionale centro Italia, coordinano inoltre le attività sindacali degli UASR medesimi.

Con ognuno dei settori nord e sud Italia, le DGAS coordinano le attività sindacali delle sezioni staccate di Milano e di Bari, che tengono i collegamenti con le regioni del proprio settore di decentramento nazionale, per mezzo dei rispettivi sottonuclei nazionali che si trovano presso gli UASR di ciascuna regione.

PROGETTO ASSOCIAZIONI ECONOMICHE

Con il presente progetto viene istituito il comparto del lavoro e delle associazioni economiche del Ministero del lavoro.

Esso è diviso in tre settori:

- a) - Settore del lavoro costituito dalle direzioni generali di cui al progetto occupazione.
- b) - Il settore attività sindacali costituito dalle direzioni generali indicate nel presente progetto.
- c) - Il settore e associazioni economiche organizzato secondo i criteri e le funzioni indicate negli articoli 240 e seguenti del progetto associazioni economiche.

Il settore associazioni economiche è ordinato in due direzioni generali: la prima è denominata obiettivi nazionali della produzione di beni e servizi; la seconda è denominata produttività del lavoro della produzione privata.

Tali direzioni generali sono organizzate dalle associazioni economiche secondo le modalità di programmazione che esse ritengono più valide.

Il settore associazioni economiche ha il compito di fissare gli obiettivi di sviluppo dell'area produttiva privata; di indicare cioè quali sono gli obiettivi della produzione nazionale di beni e servizi del settore privato, che dovranno essere tenuti presenti dagli organi ministeriali della pianificazione economica (PE) per la redazione e il perfezionamento dei relativi piani di sviluppo.

Nella fissazione degli obiettivi di sviluppo produttivo le associazioni di imprese nazionali devono tener conto del principio della complementarietà dello sviluppo produttivo delle regioni italiane, in modo che gli investimenti operati in certe regioni servano alla produzione che viene effettuata in imprese di altre regioni.

Ciò al fine di permettere uno sviluppo uniforme ed armonico delle regioni del Paese, che comporterà la rinascita economica delle aree depresse del Sud Del Paese.

I principi di tale sviluppo complementare sono contenuti nel progetto imposizione fiscale e federalismo fiscale.

E' importante poi indicare la nuova organizzazione della contrattazione collettiva per i miglioramento salariali.

I contratti di lavoro sono siglati per tutte le attività produttive private della regione, presso l'ufficio regionale del lavoro, comparto imprese IDALRIMAT, nucleo Q.

Alla contrattazione partecipano le direzioni dei dirigenti dell'ufficio del lavoro regionale di cui all'articolo 131 bis del progetto occupazione, la direzione dei dirigenti dell'UASR, le associazioni economiche regionali e le altre formazioni sindacali maggiormente rappresentative per le varie attività lavorative.

La contrattazione collettiva come detto, che riguarda i contratti di lavoro della attività produttive private viene siglata in sede regionale, per ciascuna categoria di lavoratori, nella sede dell'ufficio regionale del lavoro.

Tuttavia per garantire una uniformità di trattamento economico dei lavoratori e soci di impresa, alla contrattazione partecipano i rappresentanti nazionali dei sindacati maggiormente rappresentativi; i quali hanno il compito di far conoscere la piattaforma retributiva che è stata realizzata in altre regioni per le stesse attività lavorative.

Per cui si deve tendere ad una uniformazione delle retribuzioni in presenza delle medesime condizioni di costo e di profitto delle imprese, salvo le differenziazioni dovute a diverse politiche di sviluppo delle imprese.

Le funzioni delle associazioni economiche nelle contrattazioni collettive sono quelle di tutelare gli interessi dell'impresa, come organismo che produce beni e servizi e che deve tendere a ~~si~~ ~~sviluppare~~ svilupparsi per il costante allargamento produttivo conseguente all'aumento dei profitti.

In tale interesse è contenuto l'aumento della produttività del lavoro, da cui dipende l'aumento del profitto e della occupazione; tuttavia è compresa anche la remunerazione del capitale e l'azione pubblica diretta a finanziare attività di investimento produttivo.

I sindacati che partecipano alle contrattazioni collettive hanno il compito fondamentale di tutelare gli interessi economici e le condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti e soci di impresa.

La tutela degli interessi economici va fatta in funzione della previsione della più elevata produttività del lavoro che viene stimata dai rappresentanti sindacali, che fanno parte delle unità PE dell'ufficio del lavoro.

La tutela delle condizioni di lavoro riguarda il temperamento dei ritmi produttivi con le condizioni fisiologiche della persona umana.

La tutela del lavoratore nelle condizioni di lavoro sarà particolarmente operata dal sindacato nel momento in cui la maggiore produttività del lavoro per la proprietà dell'impresa data ai dipendenti, consentirà l'aumento dei ritmi produttivi.

La presenza poi della direzione dell'ufficio del lavoro regionale nella contrattazione collettiva, ha lo scopo di rendere complementari gli interessi dei lavoratori e delle imprese, al fine di raggiungere l'obiettivo di sviluppo più elevato del settore statale regionale, nelle sue componenti di strutture produttive private e di servizio pubbliche nelle varie aree del terziario.

In particolare allora le associazioni economiche pongono gli obiettivi di sviluppo della produzione privata e della qualità e quantità di beni mobili e immobili e servizi da produrre; mentre la struttura pubblica adegua la produttività della struttura medesima a quegli obiettivi da raggiungere, per permettere uno sviluppo superiore delle attività produttive e quindi delle regioni e dello Stato come organo coordinatore generale.

Va anche detto che il settore associazioni economiche del Ministero del lavoro ha frequenti contatti e intese con il settore lavoro per l'analisi dei problemi attinenti la produttività del lavoro e per la trasmissione di schemi di pianificazione della produttività del lavoro fatta secondo gli interessi dell'impresa.

Dalla valutazione di tali schemi, di quelli provenienti dal sindacato e di quelli elaborati dalle direzioni generali del Ministero del lavoro, si ha la formazione del documento definitivo di pianificazione della produttività del lavoro, che sarà utilizzato dagli organi della pianificazione economica nazionali dati dal CIPE e dal CIPI.

Associazioni economiche regionali.

Il settore delle associazioni economiche regionali del dipartimento regionale del lavoro e delle associazioni economiche, ha la funzione di porre gli obiettivi di sviluppo regionali della produzione privata.

Tali obiettivi tengono sempre presente l'ipotesi di sviluppo regionale prevista dal progetto imposizione fiscale e federalismo fiscale, che prevede il potenziamento delle attività produttive in determinati settori della produzione.

Il perseguimento dell'ipotesi di sviluppo regionale corrisponde al principio dello sviluppo statale che deve essere complementare per le varie province di una stessa regione e tra le varie regioni

e pone come elemento propulsore l'ipotesi di sviluppo regionale per ottenere il massimo sviluppo di ciascuna regione, che costituisce l'obiettivo principale da perseguire.

Questa sistematica viene indicata precisamente nel progetto imposizione e federalismo fiscale.

Associazioni economiche provinciali.

Le funzioni delle associazioni economiche provinciali sono quelle di porre gli obiettivi dello sviluppo produttivo privato nel territorio provinciale, che servono per dare all'ufficio del lavoro provinciale, la possibilità di redigere le relazioni sulla politica di sviluppo della produttività del lavoro provinciale.

Tale valutazione dell'ufficio del lavoro serve per dare le più giuste indicazioni agli assessorati agli affari economici, per organizzare le attività produttive relative e per proporre all'organo legislativo ed esecutivo regionale, le misure atte a favorire le attività produttive provinciali.

Le associazioni economiche provinciali hanno frequenti rapporti con gli uffici del lavoro provinciali, per far conoscere i nuovi schemi di pianificazione della produttività del lavoro e gli strumenti tecnici che vengono impiegati per l'accelerazione dei ritmi produttivi.

Questi schemi sono utili per l'ufficio del lavoro provinciale per elaborare gli schemi definitivi sull'aumento della produttività del lavoro, che permette l'azione complementare delle province della regione al fine di perseguire l'ipotesi di sviluppo regionale.

Tali valutazioni e proposte sono da inviare agli uffici finanziari per l'adozione della più idonea politica di finanziamento dell'impianto produttivo regionale, che si tradurrà in un più appropriato finanziamento delle attività produttive provinciali.

Dr. Arch. Bellu Daniele